



TRIBUNALE DI FIRENZE

III sezione civile

Il giudice dott. [REDACTED]

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.11.19, esaminati gli atti;

rilevato che va accolta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo formulata dagli odierni opponente [REDACTED], a fronte della sussistenza del *fumus* della eccepita nullità della fideiussione, limitatamente ad alcune clausole della stessa ed, in particolare, di quella di deroga all'art. 1957 c.c. (Cass. n. 24044 del 2019), avendo gli opposenti eccepito la decadenza della banca dalla garanzia per mancata proposizione delle proprie istanze nei confronti del debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione e non avendo la parte opposta, quanto meno allo stato, dimostrato di avere a ciò provveduto;

considerato che, fatta salva l'eventuale successiva riunione dei procedimenti nonché, con riferimento a tutte le parti, la verifica della competenza a decidere sulle domande, profili tutti da valutare in sede di prima udienza, non possa essere accolta l'istanza di sospensione irritualmente proposta da [REDACTED] e [REDACTED] i quali non sono parte del presente procedimento e dovranno dunque, allo stato, coltivare la relativa istanza di sospensione dinanzi al giudice della proposta opposizione;

P.Q.M.

Sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo con riferimento alle posizioni di [REDACTED]

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Firenze, il 11/12/2019

Il giudice

dr. [REDACTED]

